

674

www.freenewsonline.it

i dossier

www.freefoundation.com

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ABOLIZIONE DELL'ERGASTOLO (Quesito 5)

17 ottobre 2013

a cura di Renato Brunetta

INDICE

- I referendum per una “giustizia giusta”
- Abolizione dell’ergastolo (quesito 5)
- L’ergastolo, evoluzione storico-normativa
- Peculiarità dell’ergastolo
- L’ergastolo nell’ordinamento italiano
- Questioni di legittimità costituzionale
- Il dibattito parlamentare sull’ergastolo
- Conclusioni

I REFERENDUM PER UNA “GIUSTIZIA GIUSTA”

3

- Lungo la strada aperta dal Capo dello Stato con il suo messaggio alle Camere, il Popolo della Libertà intende intraprendere una **vigorosa campagna parlamentare**, che avrà il suo perno nella proposta di **6 indagini conoscitive sui 6 quesiti referendari sulla giustizia** promossi dai radicali e per i quali il PdL ha dato un **contributo decisivo** nella raccolta delle firme;
- Le indagini conoscitive dovranno **incardinarsi** nelle commissioni Giustizia dei due rami del Parlamento, al fine di consentire agli elettori di votare sulla base di **conoscenze certe e condivise**.

I REFERENDUM PER UNA “GIUSTIZIA GIUSTA”

4

- I **6 quesiti** presentati dal Comitato Giustizia Giusta trattano **5 temi** principali:
 - 1) responsabilità civile dei magistrati (**Quesito 1 e Quesito 2**);
 - 2) disposizioni in materia di incarichi extragiudiziali (**Quesito 3**);
 - 3) eliminazione della custodia cautelare (**Quesito 4**);
 - 4) abolizione dell'ergastolo (**Quesito 5**);
 - 5) separazione delle carriere dei magistrati (**Quesito 6**).

I REFERENDUM PER UNA “GIUSTIZIA GIUSTA”

- Il Parlamento oggi ha davanti a sé una **grande occasione**. Se legifera sul **tema giustizia (carceri-amnistia-indulto; testo dei “saggi”; procedura d’infrazione europea sulla responsabilità civile dei magistrati; 6 quesiti referendari)**, conseguirà un **grande risultato**, e darà la dimostrazione della **vitalità dell’istituzione**;
- Se invece le Camere, grazie al lavoro di **insabbiamento orchestrato** dalla *longa manus* di Magistratura democratica, e cioè dalla sinistra con l’appendice dei “grillini”, si dimostrerà **impotente**, a questo punto la risposta più democratica sarà il **referendum**. Che avrà acquistato ancora **maggior valore** come strumento di direzione legislativa, vista l’inerzia di un Parlamento **egemonizzato** oggi da **sinistra e para-sinistra**.

ABOLIZIONE DELL'ERGASTOLO (QUESITO 5)

6

❑ QUESITO 5

Volete voi che sia abrogato il codice penale approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 e successive modificazioni limitatamente all'articolo 17, comma 1, n. 2 che recita "*l'ergastolo;*" e all'articolo 22?

L'ERGASTOLO, EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA

7

- L'ergastolo è una **pena perpetua** restrittiva della libertà personale a carattere **eliminativo**;
- I precedenti storici di questa tipologia di pena risalgono, dapprima, al **codice delle Due Sicilie** del 1819 (artt. 3 e 7), poi al **codice toscano** (artt. 13 e 15) e, di seguito, a quello degli **Stati estensi** (artt. 10 e 16).

L'ERGASTOLO, EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA

- Nella legislazione italiana, l'ergastolo, venne **introdotto** attraverso il **codice penale Zanardelli** del 1889, in particolare, con esso si sanzionavano i **delitti più gravi**, precedentemente puniti con la **morte** o con i **lavori forzati a vita**;
- Lo Stato predisponeva degli **stabilimenti** destinati all'espiazione della pena in esame, nei quali il condannato, per i primi **7 anni** - o per i primi **12 anni** nell'ipotesi di concorso di reati - rimaneva in stato di **segregazione cellulare continua** con l'obbligo di lavoro.

L'ERGASTOLO, EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA

- Una volta decorso questo periodo si procedeva all'**ammissione al lavoro** dell'ergastolano insieme agli altri condannati ma con **segregazione notturna** e **obbligo del silenzio**;
- Nel caso in cui fosse stata accertata la commissione di un **altro delitto** l'ergastolano, a seguito dell'iter testé riportato, veniva ulteriormente sottoposto ad un **periodo di segregazione cellulare** che, in ragione della gravità del “nuovo” reato da egli commesso, estendeva la pena da un minimo di **6 mesi** a **tutta la vita**.

L'ERGASTOLO, EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA

- **Pene accessorie** all'ergastolo erano l'**interdizione legale**, la **perdita della capacità di testare** e, il testamento redatto prima della condanna perdeva efficacia divenendo nullo;
- È opportuno ricordare come **la pena oggetto di analisi** era **imprescrittibile** e l'**estinzione** della stessa avveniva con la **morte del reo** oppure con **amnistia, indulto** o per **grazia del sovrano**;
- Autorevoli esperti si schierarono contro l'ergastolo e anche se queste proposte di abrogazione non vennero accolte furono funzionali a **mitigare la pena** con criteri meno severi di quelli precedentemente utilizzati.

L'ERGASTOLO, EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA

11

- Con la **soppressione della pena di morte**, disposta con d.lg.it. 10 agosto 1944, n. 224 e dal d. l. 22 gennaio 1948, n. 21 (art. 1) - che il codice penale del 1930 aveva ripristinato - l'ergastolo non poté che rappresentare, nel nostro ordinamento, segnatamente al sistema punitivo, la **pena più grave**, conservando le **principali peculiarità** ossia l'essere **pena a carattere perpetuo** con lo scopo di **eliminare dalla coesistenza sociale il reo** senza sopprimerlo.

PECULIARITÀ DELL'ERGASTOLO

- Fondamentali furono le modifiche introdotte, dapprima, dalla **Legge 25 novembre 1962, n. 1634**, e poi dalla riforma dell'ordinamento penitenziario con la **Legge 26 luglio 1975, n. 354** e **Legge 10 ottobre 1986, n. 663**;
- A seguito di tali leggi le modalità di esecuzione dell'ergastolo risultano **affini**, sotto molteplici profili, a quelle previste per le **pene detentive temporanee**, in particolare si fa riferimento ai seguenti profili:
 - della **liberazione condizionale**;

PECULIARITÀ DELL'ERGASTOLO

13

- ▣ della **riduzione di pena** prevista per la **liberazione anticipata** dall'art. 54 ordinamento penitenziario, comma 4, per poter usufruire dei **permessi premio**, del **regime di liberazione condizionale** e del **regime di semilibertà**, e ciò a seguito della **sentenza 21 settembre 1983, n. 274** della Corte Costituzionale dichiarativa dell'**illegittimità costituzionale** del precedente articolo 54 nella disposizione che **non prevedeva la concessione, eventuale, della riduzione di pena anche all'ergastolano.**

PECULIARITÀ DELL'ERGASTOLO

- La pena in esame deve essere eseguita presso le “**case di reclusione**” e in merito all’obbligo di lavoro - anche all’esterno dello stabilimento - nonostante questo fosse precedentemente riservato solo ai **condannati per pene detentive temporanee**, con la riforma dell’ordinamento penitenziario sopra citata, veniva **esteso** anche ai **condannati alla pena dell’ergastolo** che di conseguenza potevano essere ammessi al cosiddetto “**lavoro all’aperto**”.

L'ERGASTOLO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

15

- L'ergastolo è previsto dall'**art. 22 Codice Penale**: *“La pena dell'ergastolo è **perpetua**, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'**obbligo del lavoro** e con l'**isolamento notturno**. Il condannato all'ergastolo può essere **ammesso al lavoro all'aperto**”*;
- La Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. I, 25.2.2011, n. 22072) ha affermato che l'**isolamento notturno**, che deve essere qualificato come **modalità di esecuzione della pena** in termini di **maggior afflittività del regime detentivo**, non è più previsto dall'ordinamento giuridico in seguito all'entrata in vigore dell'art. 6 ord. penit. (legge 26 luglio 1975 n° 354), che ha modificato in parte gli articoli 22, 23 e 25 Codice Penale.

L'ERGASTOLO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

- La Cassazione ricorda, inoltre, che la legge 354 del 1975, avendo come finalità principale aveva quella di **adeguare l'esecuzione delle pene ai principi di umanizzazione e rieducazione** sanciti dall'art. 27 comma 3 della Costituzione, ha stabilito l'abrogazione di ogni disposizione incompatibile con la legge n.354: *“nel caso dell'istituto dell'isolamento notturno, l'incompatibilità logica tra gli articoli 22, 23 e 25 c.p. e l'art. 6 ord. penit. sarebbe palese e rilevabile in via interpretativa”*.

L'ERGASTOLO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

17

- In Italia esistono **2 tipi di ergastolo**: quello **normale** e quello **ostativo**:
 - ▣ **L'ergastolo “ostativo”** (ostatività all'ammissione alle misure alternative alla detenzione, dal combinato disposto ex artt. 22 cp e 4 bis Ordinario Penitenziario) nasce da un meccanismo prodotto dall'**inasprimento delle pene** introdotte per **combattere la mafia** all'inizio con le leggi d'emergenza del 1992. Norma chiave, il **4 bis**, che **impedisce la concessione di pressoché tutti i benefici previsti dalla legge**, per chi è detenuto (non necessariamente ergastolani) per reati di associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

L'ERGASTOLO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

18

- ▣ **L'ergastolo “normale”** concede al condannato la possibilità di usufruire di **permessi premio, semilibertà o liberazione condizionale.**
- L'ergastolo “ostatico”, nega al detenuto ogni beneficio (ad esempio: assegnazione lavoro all'esterno; permessi premio; misure alternative alla detenzione; affidamento in prova, detenzione domiciliare, ecc.), a meno che non sia un **collaboratore di giustizia;**
- Neanche il ministero della Giustizia sa esattamente quanti siano gli **“ergastolani ostatici”**: **1.500** secondo alcune stime, **3.000** secondo le associazioni di volontariato nelle carceri.

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

- **Art. 27, comma 3 Cost.:** *“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”*;
- Secondo i **favorevoli all’abrogazione dell’ergastolo**, questo si pone in profonda e radicale contraddizione con i principi del nostro ordinamento e, in particolare, con il dettato costituzionale in tema di finalità rieducativa della pena: l’ergastolo, infatti, non può tendere al **recupero del detenuto**, in quanto si concretizza solo come **privazione della libertà**, eliminando qualsiasi **speranza per il futuro** e ciò anche nei casi in cui il detenuto, dopo aver scontato anni di pena, abbia dato prova, con la sua condotta, della volontà e capacità di reinserimento sociale.

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

20

- Le obiezioni costantemente avanzate in merito all'abolizione del «carcere a vita» si basano su una **funzione di prevenzione dello strumento nei confronti delle più gravi forme di criminalità;**
- La Corte costituzionale respinse a suo tempo l'eccezione di incostituzionalità sollevata rispetto a tale tipo di sanzione penale, ma tale orientamento si fondò sulla considerazione che l'ergastolo, in conseguenza dell'approvazione della legge n. 1634 del 1962 (che **estendeva l'applicazione della liberazione** condizionale anche agli «ergastolani» che avessero espiato **28 anni di detenzione**), aveva di fatto cessato di essere connotato da quel carattere di perpetuità incompatibile con il concetto stesso di **rieducazione.**

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

- La pena detentiva perpetua ha subito, a seguito delle riforme radicali, **adeguamenti rilevanti e costituzionalmente orientati** alla **finalità rieducativa** della pena come sancita dall'art. 27, comma 3, della Costituzione;
- Queste modifiche hanno permesso alla Corte Costituzionale di dichiarare **infondate** le questioni sollevate in riferimento all'art. 22 Codice Penale (sentenza del 22 dicembre 1974, n. 264, Giustizia Penale 1975, 33) e, di conseguenza, alla Corte di Cassazione di rilevare la **manifesta infondatezza** delle suddette questioni (Cass. Pen. Sez. un., 16 giugno 1956, Tondi, Giust. Pen. 1956, I, 296).

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

22

- Chiamata nuovamente a pronunciarsi sull'**incostituzionalità** dell'art. 22 Codice Penale, la Corte Costituzionale dichiarava **illegittimi** gli art. 17 e 22 Codice Penale - in ossequio agli artt. 27, comma 3 e 31, comma Costituzione - nella parte in cui **non escludeva l'applicabilità della pena dell'ergastolo al minore imputabile** (sent. 28 aprile 1994, n. 168, Giur. Cost. 1994, 1267), ossia coloro in età compresa tra il **diciottesimo e il ventunesimo anno d'età**.

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

23

- Importante tentativo di abrogare definitivamente l'ergastolo quello proposto con il **Progetto Grosso** della parte generale del codice penale che, giustappunto, prevedeva l'**eliminazione dell'ergastolo** che sarebbe stato **sostituito** con la pena della **reclusione speciale da 25 a 30 anni** (artt. 49 lett. a e 51).

IL DIBATTITO PARLAMENTARE SULL'ERGASTOLO

- Già nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente le **posizioni** sul carcere a vita furono **molteplici**;
- Tuttavia si ritenne che il tema dovesse essere affrontato e risolto dal legislatore ordinario nell'ambito di una **revisione del sistema delle pene**;
- **Vari progetti di legge di impronta abolizionista** furono presentati in diverse legislature (IV, V, VIII, IX, X, XIII, XIV e XV), che però **non si tradussero in legge**.

IL DIBATTITO PARLAMENTARE SULL'ERGASTOLO

25

- In particolare, nella XIII Legislatura, dopo un ampio confronto, su una proposta di iniziativa della senatrice Ersilia Salvato, il 30 aprile 1998, **venne approvato dal Senato un testo condiviso da gran parte dei gruppi parlamentari allora rappresentati;**
- Tale testo **fermò il suo iter alla Camera dei Deputati.** In particolare, il testo prevedeva, oltre all'**abolizione dell'ergastolo**, la sua **sostituzione** con la «**reclusione speciale**», pena che si estende dai **30 ai 32 anni** di reclusione.

CONCLUSIONI

- Il quinto quesito referendario è posto con l'intento di **rendere effettivo il valore rieducativo della pena**, come sancito dall'art. 27, comma 3, della Costituzione;
- Abrogare la disposizione citata nel quesito referendario depurerebbe l'ordinamento penale dal **fine pena mai**, secondo un **interpretazione costituzionalmente orientata**.